

Emanato con D.R. n. 1281 del 28.03.2022
Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 29.03.2022 - in vigore dal 13.04.2022
A cura dell'Area legale e generale - Servizio legale e normazione
e dell'Area Didattica



**Università
di Genova**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
– PARTE GENERALE –**

INDICE

Articolo 1 – Definizioni	5
TITOLO I – CORSI DI STUDIO	6
Articolo 2 – Titoli	"
Articolo 3 – Corsi di laurea	"
Articolo 4 – Corsi di laurea magistrale	"
Articolo 5 – Corsi di specializzazione	"
Articolo 6 – Dottorati di ricerca	"
Articolo 7 – Master universitari	7
Articolo 8 – Formazione finalizzata e permanente	"
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	7
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	"
Articolo 9 – Istituzione corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione	"
Articolo 10 – Ordinamento didattico dei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione	"
Articolo 11 – Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale	8
Articolo 12 – Offerta formativa annuale	"
Articolo 13 – Attività formative dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico	"
Articolo 14 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale	"
Articolo 15 – Attività formative dei corsi di specializzazione	9
Articolo 16 – Crediti formativi universitari	"
Articolo 17 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative	"
Articolo 18 – Riconoscimento dei crediti	10
CAPO II – DISPOSIZIONI DI ATENEO	11
Articolo 19 – Piani di studio	"
Articolo 20 – Esami ed altre verifiche del profitto	"
Articolo 21 – Prova finale per il conferimento del titolo di studio	12
Articolo 22 – Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali	"
Articolo 23 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	13
Articolo 24 – Attività di orientamento e di tutorato	"
CAPO III – DISPOSIZIONI DIPARTIMENTALI E DI CORSO DI STUDI	14
Articolo 25 – Regolamento didattico di corso di studio	"
Articolo 26 – Manifesto degli studi	"
Articolo 27 – Pubblicità delle attività didattiche	15
CAPO IV – DOCENTI	"
Articolo 28 – Affidamento dei compiti didattici ai docenti	"
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Articolo 29 – Studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale e interruzione degli studi	"
Articolo 30 – Conclusione di corsi di studio di precedenti ordinamenti e opzioni ad altri corsi	"
Articolo 31 – Piani di studi approvati con previgente Regolamento	"
Articolo 32 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	"

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:
 - a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 22 ottobre n. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", nonché i corsi di dottorato di ricerca e di master universitari di primo e di secondo livello;
 - b) per *titoli di studio*: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i diplomi di master universitari di primo e di secondo livello;
 - c) per *Decreti Ministeriali*: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - d) per *classe di appartenenza dei corsi di studio*: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
 - e) per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
 - f) per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
 - g) per *credito formativo universitario*: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - h) per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
 - i) per *ordinamento didattico di un corso di studio*: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo, come specificato all' art. 10;
 - l) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università, anche in forma telematica, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche, sperimentali e di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - m) per *regolamento didattico di corso di studio*: il regolamento che, ai sensi della Legge n. 341/1990 e del D.M. n. 270/2004, specifica gli aspetti organizzativi di un corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico, come definito all'art.25;
 - n) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
 - o) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, ai sensi dell'art. 50 comma 4, dello Statuto di Ateneo;
 - p) per *albo informatico*: l'apposita sezione nel sito web dell'Università degli Studi di Genova dedicata alla pubblicità legale;
 - q) per *docenti*: i docenti come definiti dall'art. 5 dello Statuto e i titolari di contratti per attività di insegnamento di cui alla Legge 240/2010, art. 23;
 - r) per *Università*: l'Università degli Studi di Genova.

TITOLO I – CORSI DI STUDIO

Articolo 2 - Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - laurea (L);
 - laurea magistrale (LM);
 - diploma di specializzazione (DS);
 - dottorato di ricerca (DR);
 - master universitari di primo e di secondo livello.
2. Il conferimento di titoli congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi.
3. L'Università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Articolo 3 - Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha la finalità di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al comma 1, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali ed europee.
3. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito i 180 crediti previsti dall'ordinamento, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano. La conoscenza deve essere verificata secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli ivi richiesti per ogni lingua. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti.

Articolo 4 - Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha la finalità di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali ed europee.
2. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dall'ordinamento. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Articolo 5 - Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha la finalità di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme nazionali o europee.
2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche norme nazionali o europee.

Articolo 6 - Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo, nonché l'organizzazione di scuole che riuniscano i corsi di dottorato di ricerca e le attività formative in essi previste, sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari.

Articolo 7 - Master universitari

1. L'Università istituisce master universitari di primo e di secondo livello e rilascia i relativi diplomi.
2. Per conseguire il diploma di master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei relativi corsi è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea. Titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.
4. Le procedure di istituzione e attivazione dei master universitari e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono disciplinate da un apposito regolamento.
5. Sulla base di specifiche convenzioni, l'Università rilascia altresì i diplomi dei master eventualmente istituiti d'intesa con altri Atenei italiani o stranieri.

Articolo 8 - Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università prevede, oltre ai propri corsi di studio, altre attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente:
 - a) corsi di perfezionamento, l'accesso ai quali è disciplinato dal regolamento di cui al comma 2;
 - b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di formazione e di aggiornamento del proprio personale.

Tali attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei diversi settori professionali. Al termine di queste attività, le quali non possono assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati e certificazioni dell'apprendimento comunque acquisito.

2. La realizzazione delle attività di cui al presente articolo è disciplinata da un apposito regolamento.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 - Istituzione corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione

1. L'istituzione di un corso di laurea, laurea magistrale e di specializzazione con il relativo ordinamento didattico è approvata dal senato accademico, su proposta di uno o più dipartimenti, sentite le scuole interessate nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, dei criteri generali stabiliti nei decreti ministeriali, nonché delle altre norme vigenti.
2. La proposta di istituzione è corredata dall'ordinamento didattico del corso, dall'indicazione del dipartimento di riferimento, nonché degli eventuali dipartimenti associati.

Articolo 10 - Ordinamento didattico dei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione

1. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, riportato nella parte speciale del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali, determina:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, indicando gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, la classe o le classi di appartenenza e l'eventuale gruppo di affinità secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curriculum*;
 - c) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzanti, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) i crediti assegnati al complesso delle attività affini e integrative, senza riferimento a specifici settori scientifico-disciplinari;
 - e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Per i corsi di laurea e laurea magistrale le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte dagli organi competenti previa consultazione con organizzazioni e rappresentanti delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
3. La modifica di ordinamento didattico è approvata dal senato accademico su proposta del dipartimento di riferimento, sentiti gli eventuali dipartimenti associati, a seguito di specifica delibera del consiglio di corso di studio.

Articolo 11 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. L'attivazione di un corso di laurea e laurea magistrale di nuova istituzione è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico e del nucleo di valutazione, su proposta del dipartimento di riferimento, sentita la scuola interessata e la relativa commissione paritetica, nel rispetto della procedura di accreditamento e dei termini indicati negli atti ministeriali, anche in ordine alla compilazione delle banche dati ivi previste.
2. La disattivazione di un corso è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico e del nucleo di valutazione su proposta del dipartimento di riferimento, sentita la scuola interessata e la relativa commissione paritetica.
3. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITAMENTO di uno o più corsi, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati e attivati.

Articolo 12 - Offerta formativa annuale

1. La definizione dell'offerta formativa, che comprende i corsi di laurea e laurea magistrale attivati annualmente, è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico su proposta dei dipartimenti di riferimento, sentite le scuole interessate, nel rispetto della procedura di accreditamento e dei termini indicati negli atti ministeriali, anche in ordine alla compilazione delle banche dati ivi previste.

Articolo 13 - Attività formative dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - d) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative e regolamentari;
 - h) nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, ulteriori attività formative relative a stage o tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni curriculum i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del curriculum stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti.

Articolo 14 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

- c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività relative alla preparazione della tesi per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del comma 1, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni curriculum i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del curriculum stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti.

Articolo 15 - Attività formative dei corsi di specializzazione

1. I *curriculum* di ciascun corso di specializzazione, ove previsti, sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ordinamento didattico e sono definiti nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale disciplinante il corso.

Articolo 16 - Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
2. La quantità media di impegno complessivo annuo di uno studente iscritto a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata dal regolamento didattico di corso di studio e non può essere inferiore al 50% tranne nel caso di attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o mediante altra forma di verifica del profitto.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari ovvero contestualmente impegnati in attività lavorative.

Articolo 17 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi a un corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione a un corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente deve assolvere nel primo anno di corso. L'assolvimento di tali obblighi è condizione per l'iscrizione al secondo anno di corso. I regolamenti didattici determinano le relative modalità di accertamento.
3. Le verifiche di cui al presente articolo relative a studenti con disabilità e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) si conformano a quanto stabilito per le prove di esame di cui all'art. 20, comma 4.
4. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2 sono assegnati anche a studenti dei corsi ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
5. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.
6. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal competente consiglio di corso di studio.

7. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalle norme vigenti in materia di accessi ai corsi universitari, l'ordinamento didattico del corso di studio o, in mancanza, il relativo regolamento didattico, definisce specifici criteri di accesso che prevedano, comunque, il possesso di requisiti curricolari, anche espressi in crediti e riferiti a specifici settori scientifico disciplinari che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, nonché l'adeguatezza della personale preparazione dello studente medesimo.
8. L'adeguatezza della personale preparazione è verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio. Tali procedure possono anche fare riferimento alla votazione conseguita con il diploma di laurea e non devono comunque pregiudicare l'accesso a chi provenga da altre sedi universitarie anche non italiane.
9. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché degli specifici requisiti di ammissione stabiliti dal decreto ministeriale istitutivo.
10. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
11. Il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, è deliberato dalle strutture didattiche competenti. Tale deliberazione non è necessaria qualora il riconoscimento derivi da esplicite previsioni contenute in accordi internazionali.

Articolo 18 - Riconoscimento dei crediti

1. Compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente:
 - a) il riconoscimento totale o parziale dei crediti dal medesimo acquisiti in altro corso di studio, eventualmente anche della stessa classe, dell'Università o di altro ateneo, anche estero;
 - b) il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di studi nel relativo ordinamento didattico in conformità alle norme vigenti. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
3. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per il corso di laurea possono essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale.
4. Il consiglio del corso di studio pubblica i criteri con i quali intende procedere al riconoscimento dei crediti.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale, ovvero a quella indicata per i corsi di specializzazione nel relativo ordinamento didattico.
6. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, i corsi di studio possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.
7. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più Atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti. I crediti sono riconosciuti nel rispetto delle linee guida e degli standard fissati a livello europeo. Al fine di favorire la trasparenza dei risultati e il trasferimento dei crediti, l'Università di Genova adotta il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (*European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS*).
8. In caso di trasferimento o di iscrizione a corsi di studio ad accesso libero a seguito di rinuncia agli studi universitari in altra sede, sono riconosciuti i crediti previamente acquisiti purché relativi a settori scientifico-disciplinari coerenti con l'ordinamento didattico del corso presso il quale si chiede il trasferimento o l'iscrizione; fatta salva, da parte del consiglio di corso di studio, la verifica della non obsolescenza dei contenuti formativi e professionali.
9. I corsi di studio possono riconoscere come crediti attività formative svolte in percorsi di livello universitario disciplinati da norme precedenti il D.M. 509/1999, anche non completati, ivi compresi quelli finalizzati al conseguimento di diplomi universitari o titoli equipollenti ovvero di diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso gli Atenei, qualunque ne sia la durata. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al comma 7.

10. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, ove previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono acquisiti dallo studente attraverso una idonea prova ovvero, in applicazione di apposite disposizioni stabilite dal senato accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue medesime. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI ATENEO

Articolo 19 - Piani di studio

1. Lo studente può presentare annualmente il proprio piano di studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del regolamento del corso di studio anche con riguardo alle propedeuticità, osservando le modalità previste nel manifesto degli studi.
2. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella ordinaria in caso di iscrizione a tempo parziale, ovvero, in presenza di un eccezionale rendimento didattico nell'anno accademico precedente, su una durata più breve.
3. I piani di studio sono approvati dal consiglio del corso di studio.
4. Possono essere approvati piani di studi non aderenti ai curriculum inseriti nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, purché conformi all'ordinamento didattico del corso di studi.
5. Le delibere di cui ai commi 3 e 4 sono assunte, di norma, entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Articolo 20 - Esami ed altre verifiche del profitto

1. Per ogni attività formativa che comporti l'attribuzione di crediti il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del corso di studio. Di norma tale verifica ha luogo alla conclusione dell'attività stessa. Il regolamento può determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere superata.
2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, da esercitazioni e da altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi del presente articolo.
3. Qualora l'esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un insegnamento articolato in moduli, i docenti responsabili di tali insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità tali da tenere conto, in ogni caso, del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento o modulo e secondo ulteriori prescrizioni eventualmente contenute nel regolamento didattico del corso di studio.
4. Il regolamento didattico del corso di studio determina la tipologia delle prove utilizzabili a scelta di ciascun docente, volte ad accertare il profitto degli studenti. Agli studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti alla persona, interpreti della lingua dei segni italiana, assistenti alla comunicazione e tutor, verificati e approvati dall'Ateneo, per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e in base alla tipologia della disabilità e/o del disturbo specifico dell'apprendimento. Gli studenti con disabilità svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) è consentito per il superamento degli esami previa intesa con il docente della materia, il docente referente della scuola o il delegato del rettore per l'inclusione universitaria degli studenti con disabilità e con D.S.A.
5. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal direttore di dipartimento o, su sua delega, dal coordinatore del corso di studio in cui è attivato l'insegnamento o gli insegnamenti; esse sono composte da almeno due componenti dei quali uno è il docente responsabile dell'insegnamento. Possono essere componenti della commissione cultori della materia individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali; tali requisiti si possono presumere posseduti da parte di docenti universitari a riposo.

6. Le commissioni sono presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più docenti responsabili l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente e gli eventuali supplenti.
7. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti.
8. I regolamenti didattici di corso di studio determinano le tipologie di attività formativa per le quali la valutazione del profitto possa essere espressa in termini non numerici.
9. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell'esito dell'esame stesso. Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova orale, l'esito della prova viene reso noto allo studente per via telematica: i termini per la visione e la discussione dell'elaborato con il docente nonché i termini per la registrazione d'ufficio sono disciplinati nel regolamento di Ateneo per gli studenti.
10. Nel caso di non superamento l'espressione *respinto* viene riportata soltanto sul verbale di esame. Qualora lo studente si ritiri dalla prova l'esito dell'esame è registrato solo sul verbale, a fini statistici, con l'espressione *ritirato* e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente.
11. Il verbale di esame redatto telematicamente è firmato dal presidente della commissione o, in caso di indisponibilità, da un componente supplente, che attesta la regolarità del procedimento e la partecipazione allo stesso degli altri membri della commissione nominativamente indicati.
12. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti.
13. Allo studente che abbia fallito un esame è garantita la possibilità di ripeterlo negli appelli residui fino a un numero di volte pari a quello stabilito per ogni anno accademico dall'art. 22, comma 4.
14. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
15. Per le valutazioni da effettuare attraverso forme diverse dall'esame il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

Articolo 21 - Prova finale per il conferimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:
 - a) le modalità di svolgimento della prova, comprensiva per le lauree magistrali in ogni caso di una discussione dinanzi ad apposita commissione, anche con riferimento ai casi in cui la medesima debba essere sostenuta in lingua straniera; specifiche modalità di svolgimento della prova finale possono essere previste in applicazione di convenzioni per il rilascio di doppio titolo o titolo congiunto;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e dello svolgimento di periodi di studio all'estero riconosciuti dallo stesso corso di studio, nonché, ove espressamente previsto, di altri elementi ritenuti rilevanti.
2. L'impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente o professore a contratto relatore. Il regolamento del corso di studio può prevedere la presenza di un correlatore. Su delibera del consiglio di corso di studio, il relatore può essere affiancato da uno studioso qualificato nella materia, non ricompreso nella definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. q).
4. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, da almeno cinque componenti, compreso il presidente, e sono nominate dal direttore di dipartimento o, su sua delega, dal coordinatore del corso di studio, fatta salva la funzione di coordinamento e di raccordo del dipartimento e della scuola. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori.
5. Le commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
6. Le prove finali per il conferimento di titoli accademici sono pubbliche.

Articolo 22 - Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali

1. Le lezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
2. L'orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali sono stabiliti dal coordinatore del corso di

studio, fatta salva la funzione di coordinamento e di raccordo del dipartimento e della scuola, in conformità con quanto eventualmente disposto dal regolamento didattico del corso di studio.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in periodi didattici, di norma due, con una congrua interruzione delle attività formative, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli esami. Tirocini e altre attività extra-moenia possono svolgersi, in base a specifica previsione nei regolamenti di cui sopra, anche nei periodi previsti per gli esami.
4. Per ogni anno accademico, devono essere previsti almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali. Per gli insegnamenti linguistici di durata annuale che prevedono prove scritte devono essere stabiliti almeno tre appelli. Gli esami si svolgono nei periodi di sospensione delle lezioni. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un corso di studio devono essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti; l'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno tredici giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che, nell'anno accademico in corso, non abbiano inserito attività formative nel proprio piano di studio.
5. Il termine ultimo per sostenere gli esami relativi a ciascun anno accademico è fissato al 31 marzo dell'anno accademico successivo.
6. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, un appello di esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una settimana, deve esserne data comunicazione anche al coordinatore del corso di studi. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.
7. Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico. Per ciascun anno accademico il termine ultimo di tali prove è il medesimo stabilito al comma 5.

Articolo 23 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei corsi di studio e migliorare la qualità della formazione, nei percorsi formativi è favorita la mobilità degli studenti per la durata di almeno un semestre. In particolare, per incentivare la formazione internazionale degli studenti, il regolamento didattico del corso di studio definisce le modalità con le quali sono valorizzati, al fine della valutazione conclusiva del percorso di studi, i periodi di studi svolti all'estero.
2. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altro Ateneo, sulla base di accordi di cooperazione accademica e/o di doppio titolo e titolo congiunto relativi a programmi o progetti riconosciuti dall'Università, devono richiedere l'approvazione del *learning* o del *training agreement* al consiglio di corso di studio, che è tenuto a pronunciarsi in via preventiva.
3. In applicazione del comma 2, l'approvazione del *learning* o del *training agreement* deve far riferimento alla congruità complessiva delle attività proposte con gli obiettivi formativi del corso di studio in relazione alle diverse modalità di erogazione della didattica, anche telematica o mista; non è richiesta la precisa corrispondenza delle singole attività formative. A tal fine potrà essere adottato un piano di studio individuale, la cui presentazione potrà avvenire anche in deroga al termine ordinario.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di riconoscimento di crediti formativi acquisiti in Atenei stranieri. A tal fine potrà essere adottato un piano di studi individuale.

Articolo 24 - Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari e in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, è attivato un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento. Tali attività, comprese le attività da svolgersi in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo, possono altresì essere promosse dalle scuole, di concerto con i dipartimenti interessati nell'ambito del coordinamento di Ateneo.
2. Le scuole o i dipartimenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza e il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Specifiche forme di orientamento e tutorato sono predisposte per gli studenti con disabilità e per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.).

CAPO III – DISPOSIZIONI DIPARTIMENTALI E DI CORSO DI STUDI

Articolo 25 - Regolamento didattico di corso di studio

1. Il regolamento didattico di corso di studio è deliberato dal competente consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposto all'approvazione del consiglio del dipartimento di riferimento e dei consigli degli eventuali dipartimenti associati, sentita la scuola. In caso di dissenso tra i dipartimenti, la questione è rimessa al senato accademico, che assume le relative deliberazioni.
2. Il regolamento didattico di corso di studio, deliberato in conformità con l'ordinamento didattico e con le informazioni dichiarate nella fase di verifica dei requisiti necessari al fine dell'attivazione del corso di studio, determina:
 - a) l'elenco di tutte le attività formative ivi compresi, in particolare, gli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli e quella dell'eventuale gruppo di affinità, ove non contenuta nel corrispondente ordinamento didattico;
 - b) la lingua di erogazione, anche diversa dall'italiano, gli obiettivi formativi specifici, i relativi crediti formativi, coerentemente determinati, la durata in ore e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
 - c) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
 - d) i *curriculum* offerti agli studenti, se previsti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f) gli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.);
 - g) le conoscenze per l'accesso e le relative modalità di verifica che tengano conto delle esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.);
 - h) l'eventuale previsione di programmazione degli accessi e le relative modalità di ammissione che tengano conto delle esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.);
 - i) eventuali forme di verifica periodica dei crediti acquisiti e, qualora ne siano riconosciuti obsoleti i contenuti culturali e professionali, le conseguenti prove integrative;
 - l) le forme di orientamento e di tutorato, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 24;
 - m) in caso di corsi a cui sono associate più scuole o dipartimenti o più Atenei, le necessarie norme di organizzazione e di funzionamento;
 - n) quanto inoltre stabilito agli articoli 3 comma 4; 16 comma 5; 20 commi 1, 4, 13 e 15; 21 comma 3; 22 comma 2; 23 comma 1; 26 comma 2.
3. Il regolamento didattico di corso di studi si compone di due parti: parte generale e parte speciale. Nella parte speciale sono contenute, per ogni anno accademico di attivazione del corso di studi, le informazioni relative alle attività formative di pertinenza di tutto il percorso formativo, in particolare quanto stabilito ai punti a), b) e c) del comma 2. Le informazioni relative a tutte le attività formative sono suddivise per anno di corso e per *curriculum*, se presente.
4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate, con le modalità previste dal comma 1, dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole della commissione paritetica di scuola e di dipartimento, ove esistente. Si prescinde da tale parere, decorsi trenta giorni dalla richiesta.
5. Gli eventuali *curriculum* attivati sono disciplinati nel rispetto delle norme in materia di denominazione dei corsi di studio.

Articolo 26 - Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi è approvato, nel rispetto delle scadenze ministeriali previste per l'attivazione annuale dei corsi di studio, dal consiglio del dipartimento di riferimento, su proposta dei consigli di corso di studio, anche sulla base delle osservazioni formulate dalla scuola.
2. Il manifesto, finalizzato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, dà notizia delle disposizioni rilevanti contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riferimento all'indicazione delle conoscenze di cui all'art. 17, comma 2.

3. In particolare, il manifesto, per ogni attività formativa, specifica la denominazione, la tipologia, i crediti formativi, il settore scientifico-disciplinare, l'eventuale propedeuticità, il semestre di svolgimento, il docente o i docenti che svolgeranno l'attività didattica, nonché il programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente.
4. Il manifesto indica i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 22, comma 4.
5. Modifiche al manifesto nel corso dell'anno accademico possono essere deliberate soltanto per ragioni eccezionali, con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Articolo 27 - Pubblicità delle attività didattiche

1. Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche nonché gli orari e le sedi di ricevimento dei docenti sono resi pubblici a cura del direttore di dipartimento, ove a ciò non provveda il preside della scuola. La pubblicazione degli orari e delle sedi di svolgimento delle lezioni avviene con un anticipo di almeno sette giorni.
2. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è reso pubblico, a cura del direttore del dipartimento, ove a ciò non provveda il preside della scuola, entro il termine previsto dalle disposizioni ministeriali per l'attivazione e l'accreditamento dei corsi di studio.
3. L'Università, a cura dei singoli dipartimenti, ove a ciò non provvedano le scuole, pubblica il manifesto degli studi di cui all'art. 26.
4. L'Università, a cura delle singole scuole o dei singoli dipartimenti, anche al fine di agevolare l'orientamento negli studi, pubblica altresì, per ogni corso di studio, una guida in cui siano sommariamente descritti almeno gli obiettivi formativi, i contenuti, i prerequisiti obbligatori per l'iscrizione, le attività previste e le modalità delle prove di valutazione qualora diverse dal colloquio e i riferimenti bibliografici consigliati.
5. L'Università pubblica una guida dello studente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione per l'anno accademico successivo, ivi compreso il relativo calendario.
6. Tutte le informazioni di cui ai commi precedenti, sono altresì rese pubbliche sul sito istituzionale di Ateneo ovvero su quello delle scuole o dei dipartimenti.

CAPO IV – DOCENTI

Articolo 28 - Affidamento dei compiti didattici ai docenti

1. I professori e i ricercatori adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master universitari di primo e di secondo livello e di perfezionamento, anche per attività formative erogate in via telematica ove previsto. Si deve in ogni caso assicurare la loro piena utilizzazione nelle strutture didattiche dell'Ateneo e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
2. Le deliberazioni relative alle esigenze didattiche dei singoli insegnamenti, l'affidamento dei compiti didattici ai professori e ricercatori, l'attivazione di eventuali contratti, anche con studiosi o esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale non dipendenti di Atenei italiani e anche di cittadinanza straniera sono assunte dalle strutture didattiche secondo quanto previsto dalle norme legislative e dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo in materia.
3. Rientrano, altresì, nei compiti didattici le attività di orientamento, di tutorato e ogni altra attività formativa alla quale l'Università concorre istituzionalmente sulla base di convenzioni con altre istituzioni di istruzione superiore, con enti pubblici o con istituzioni del sistema scolastico pubblico.
4. Il docente è tenuto a svolgere le lezioni degli insegnamenti o dei moduli a lui affidati, annotandole su apposito registro da inoltrare anche solo telematicamente alla direzione del dipartimento di riferimento del corso di studi al termine dell'insegnamento o del modulo. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, il docente non possa tenere la lezione, questa può essere svolta da altro docente di ruolo o a contratto ovvero rinviata. In luogo del rinvio potrà essere svolta attività di supporto alla didattica. In tali casi, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione

agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, è tenuto a informare il coordinatore del corso di studi e il direttore di dipartimento, i quali assumono o concordano con il docente le necessarie decisioni in ordine alla sostituzione.

5. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti, di norma, in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni per settimana.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale e interruzione degli studi

1. L'iscrizione degli studenti a tempo pieno e a tempo parziale, quella a singole attività formative e, fatto salvo quanto previsto all'art. 23, i trasferimenti e i passaggi di corso sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per gli studenti.

Articolo 30 - Conclusione di corsi di studio di precedenti ordinamenti e opzioni ad altri corsi

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, agli studenti ininterrottamente iscritti a corsi di studio disciplinati da ordinamenti didattici previgenti.
2. L'Università assicura e disciplina la possibilità per gli studenti di cui al comma 1 di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

Articolo 31 - Piani di studi approvati con previgente Regolamento

1. L'Università di Genova consente la conclusione degli studi agli studenti i cui piani di studi siano stati approvati ai sensi dell'art. 13 comma 4 del regolamento emanato con D.R. n. 205 del 27.07.2001.

Articolo 32 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il testo emanato con D.R. n. 581 del 29.07.2013, come modificato dal D.R. n. 1961 del 01.06.2017 e dal D.R. n. 1536 del 23.04.2019.